

CONSIGLIO - ART. 7 dello Statuto approvato a Roma il 24 maggio 2018

7.1) – Composizione

Il Consiglio è composto dal Presidente, dall'eventuale Presidente Onorario e dagli altri componenti eletti nei rispettivi comitati territoriali nel numero stabilito dalla Assemblea.

Il Consiglio uscente, l'anno prima della deliberazione relativa alla convocazione dell'Assemblea di rinnovo delle cariche, determina l'esatto numero dei consiglieri da eleggere, compreso fra 13 e 19.

Il Consiglio uscente, nel deliberare la convocazione dell'Assemblea, determina l'esatto numero dei Consiglieri da eleggere.

Il Consiglio deve comprendere almeno un componente e non più di tre componenti per ogni Comitato Territoriale; da tali limiti sono esclusi il Presidente e il Presidente Onorario.

Non sono eleggibili i Soci verso i quali siano in atto al momento della elezione provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 15.

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere per qualsivoglia ragione, si deve procedere alla reintegrazione del Consiglio, con la nomina del primo dei non eletti dello stesso Comitato Territoriale cui apparteneva il Consigliere uscente.

7.2) - Competenze

Spetta al Consiglio la ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione per il conseguimento dei fini statuari e per la promozione e realizzazione delle iniziative connesse, nell'ambito delle eventuali direttive generali tracciate dall'Assemblea, salvo solo quanto per Statuto espressamente demandato all'Assemblea stessa.

In particolare, spetta al Consiglio:

- 1) eleggere il Vicepresidente fra i Consiglieri dei Comitati Territoriali diversi da quello del Presidente
- 2) eleggere il Segretario, al di fuori dei suoi componenti, purché tra i Soci con diritto di voto
- 3) nominare i componenti della C.E.N. come da art. 13.2;
- 4) proporre eventuali contributi associativi per ogni categoria di Soci.
- 5) approvare, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario e la relazione annuale relativi all'esercizio dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'anno in corso, con facoltà, solo nell'anno di rinnovo degli Organi Sociali, di prorogare detto termine al 30 aprile;
- 6) proporre eventuali modifiche del presente Statuto all'Assemblea;
- 7) emanare il Regolamento di attuazione dello Statuto ed eventuali sue modificazioni;

- 8) deliberare su ogni questione che sia sottoposta al suo esame dal Presidente;
- 9) deliberare l'acquisto di immobili per il raggiungimento degli scopi sociali con maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei consiglieri a condizione che tale acquisto non comporti l'assunzione di passività finanziarie;
- 10) proporre all'Assemblea la compravendita di immobili di proprietà previa delibera assunta a maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti il consiglio;
- 11) locare e/o concedere in comodato gratuito beni mobili e immobili, nonché richiedere finanziamenti, con delibera assunta a maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei Consiglieri;
- 12) proporre il trasferimento della sede legale e fiscale, in base alle esigenze dell'Associazione e disporre la localizzazione di eventuali Sedi operative;
- 14) nominare, su proposta del Presidente, Commissioni Consultive di carattere permanente o straordinarie;
- 15) delegare al Presidente, al Presidente Onorario, al Vicepresidente, ovvero ad uno o più Consiglieri, poteri per singoli atti ovvero per categorie di atti, determinando modalità e termini dell'esercizio dei poteri delegati;
- 16) affidare a Soci o a terzi incarichi professionali, stabilendone il compenso;
- 17) deliberare la sottoscrizione di polizze assicurative;
- 18) decidere, in sede arbitrale, sui ricorsi presentati da Soci ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma;
- 19) stabilire nuovi criteri per l'ammissione dei Soci Ordinari.
- 20) valutare eventuali conflitti di interesse emersi fra l'associazione e i componenti dei suoi organi e, quando detti conflitti possano provocare un danno emergente o eventuale per l'associazione, deliberare di demandare il caso al Collegio dei Probiviri al fine di effettuare i necessari accertamenti e riferire al Consiglio.

7.3) - Convocazione

Spetta al Presidente di convocare il Consiglio con i mezzi di comunicazione più opportuni, purché prevedano l'avviso di ricevimento, e con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza.

È ammessa nei casi d'urgenza la convocazione mediante telegramma o per posta elettronica con preavviso di 5 (cinque) giorni.

I Consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica, con provvedimento adottato dal Consiglio

L'assenza consecutiva del Consigliere a più di quattro riunioni, senza giustificato motivo, comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Partecipano alle sedute del Consiglio, senza voto deliberativo, i Presidenti del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri, nonché il Tesoriere, il Segretario ed il Presidente e Segretario della CEN.

7.4) - Riunioni

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno ed inoltre quando:

- a) lo ritenga opportuno il Presidente;
- b) ne sia fatta richiesta da più dei due quinti dei suoi componenti;
- c) ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori.

Le richieste di cui alle lettere b) e c) con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno vanno inoltrate per iscritto alla Presidenza dell'Associazione che deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni.

7.5) - Validità delle riunioni del Consiglio

Gli avvisi di convocazione debbono contenere luogo, data e ora della riunione, nonché indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di oltre la metà dei componenti in carica.

Per la validità delle delibere relative ad argomenti di ordinaria amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Per la validità delle delibere relative ad argomenti eccedenti l'ordinaria amministrazione ed in materia di bilanci è richiesta la maggioranza qualificata pari ai due terzi dei Componenti il Consiglio.